

Relativamente all'infrazione che ha avuto luogo nei Paesi Bassi, le ricorrenti sostengono che la Commissione è incorsa in errore nel rifiutare loro qualunque riduzione dell'ammenda e nel fissare il relativo l'importo a EUR 79 750 000. In particolare, le ricorrenti ritengono anzitutto che la Commissione non abbia attuato correttamente la comunicazione sulla cooperazione del 2002, non avendo ridotto l'ammenda delle ricorrenti in considerazione della collaborazione e delle informazioni fornite durante il procedimento amministrativo. In secondo luogo, le ricorrenti deducono che la Commissione ha violato il principio del legittimo affidamento e di parità di trattamento. Le ricorrenti, infine, sostengono che la Commissione ha applicato erroneamente gli orientamenti sulle ammende del 1998, non avendo tenuto conto delle circostanze attenuanti in favore delle ricorrenti e non avendo debitamente riconosciuto la mancata contestazione dei fatti da parte di queste ultime.

(¹) Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002 C 45, pag. 3).

(²) GU 1998 C 9, pag. 3.

Ricorso presentato il 7 maggio 2007 — Lange Uhren/UAMI (Marchio figurativo che rappresenta un orologio)

(Causa T-152/07)

(2007/C 155/63)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Lange Uhren GmbH (Glashütte, Germania) (Rappresentante: avv. M. Schäffer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 15 febbraio 2007 nel procedimento R 1176/2005-1;
- Dichiarare che le disposizioni dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (¹) non ostano alla pubblicazione del marchio comunitario richiesto n. 2 542 694 per prodotti appartenenti alla classe 14 («orologi di lusso e strumenti per la misurazione del tempo; quadranti per orologi di lusso»);
- in subordine, dichiarare che il marchio comunitario richiesto n. 2 542 694, con riferimento ai prodotti richiesti appartenenti alla classe 14, ha acquisito carattere distintivo mediante l'uso, ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo rappresentante un orologio, per prodotti appartenenti alla classe 14 (Domanda di registrazione n. 2 542 694).

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti:

- Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, dato che il marchio richiesto non è privo del necessario carattere distintivo;
- Violazione dell'art. 7, n. 3 del regolamento n. 40/94, poiché è stato erroneamente dichiarato che il marchio richiesto non ha acquisito carattere distintivo mediante l'uso.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso presentato l'8 maggio 2007 — ThyssenKrupp Liften/Commissione

(Causa T-154/07)

(2007/C 155/64)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: ThyssenKrupp Liften BV (Krimpen aan den IJssel, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti O.W. Brouwer e A.C.E. Stoffer)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, nella parte in cui riguarda la ricorrente;
- in subordine, diminuire l'ammenda imposta alla ricorrente stessa;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione C(2007)512 def. (caso COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators) della Commissione.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente adduce gli stessi motivi adottati nella causa T-144/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs/Commissione.